

AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 "CALORE IRPINO"

copia

DETERMINAZIONE N. 95 DEL 27.04.2015

OGGETTO: Concessione permessi di cui all'art.33 comma 3 della legge n.104/92 e s.m.i a dipendente

Pubblicazione dal 30.04.2015 al 15.05.2015

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che in data 17.04.2015 accolta al prot. 1618 è pervenuta l'istanza del dipendente " ...omissis..", intesa ad usufruire dei benefici previsti dall'art.33, comma 3 della L. 104/92, per l'assistenza a familiare portatore di handicap grave;

VISTA l'art. 33 comma 3 della L. 104/1992 e s.m.i. che prevede: " *A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente pubblico o privato, che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure sia anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente "*

ACCERTATO che il caso dell' "....omissis...." rientra in quello di affine di primo grado del familiare con handicap in situazione di gravità il cui coniuge ha età superiore ai 65 anni

VISTI l'esito della Commissione medica di prima istanza per l'accertamento dello stato di handicap ai sensi della L. 104/92 della seduta 03.03.2011 con il quale il "...omissis..." suocero è stata riconosciuto in situazione di handicap grave (art. 104/92, art. 3 comma e comma 33)

l'esito della Commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile delle condizioni visive e del sordomutismo della seduta del 03.03.2011 con la quale è stato riconosciuto lo stato di "...omissis..."

DATO ATTO che il dipendente "...omissis..." nella stessa istanza ha dichiarato, ai sensi dell'art.46 del DPR 445/2000, che il proprio familiare non è ricoverato a tempo pieno presso struttura pubblica o privata, che l'assistenza viene effettuata dalla stessa e che nessun altro familiare beneficia dei permessi previsti dall'art.33 comma 3 della legge n.104/92;

che i permessi di cui all'art. 33 co. 3 della L. 104/92 non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili così come previsto dall'art. 19 co. 6 del CCNL del 06.07.1995 quantificazione ad ore dei permessi retribuiti;

VISTO l'art. 19, commi 5 e 6, del C.C.N.L. 6 luglio 1995;

VISTO il D.lg. 18/08/2000, n.267;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241;

VISTO il D.lgs. 30/03/2001, n.165;

VISTO il D.Lgs. 151/2001

Visti gli artt. 19 e 20 della L. 53/2000

Vista la circolare n. 8/2008 del Ministero della Pubblica Amministrazione

Vista la circolare n. 13/2013 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Visto il D.Lgs. 119/2001

Vista la Circolare n. 1 del 03.02.2012 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA la circolare n.45 del 1/3/2011 emanata dall'INPS;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, poter accogliere l'istanza del dipendente "....omissis...."

AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 “CALORE IRPINO”

DETERMINA

1. di concedere all' "....*omissis*...." dipendente di questa Autorità di Ambito i permessi retribuiti previsti dall' art. 33 comma 3 della legge 104/92 e suc., per assistere il proprio affine (suocero) in situazione di gravità;
2. di stabilire che per la concessione di tali permessi, il dipendente presenterà di volta in volta apposita istanza al responsabile di Servizio Economico Finanziario con il quale concorderà anticipatamente le modalità di fruizione, atteso che il contingente delle 18 ore previsto da CCNL vale nel caso in cui il dipendente opti per una fruizione frazionata del permesso giornaliero;
3. di stabilire, altresì che i permessi in questione non sono computabili al fine del raggiungimento del limite fissato per gli altri permessi retribuiti, non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite di 18 ore mensili, nel caso in cui il dipendente opti per una fruizione frazionata del permesso giornaliero;
4. il dipendente in parola, dovrà comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto che le possa far perdere la legittimazione alle agevolazioni di cui all'art.33 comma 3 della legge 104/92 e success.;
5. di dare atto che la fruizione non comporta alterazioni dello stato giuridico ed economico del lavoratore;

Il Direttore Generale
f.to -Dott. Carlo Tedeschi